

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente i ricorsi contro la pubblica utilità
e il tracciato del piano regolatore delle strade cantonali
nel Comune di Biasca (strada del Lucomagno)

(del 30 settembre 1976)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il presente messaggio contiene le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi contro la pubblica utilità ed il tracciato presentati nella procedura di approvazione del piano regolatore delle strade cantonali nel Comune di Biasca (strada del Lucomagno).

Il piano regolatore delle strade cantonali trova la sua base legale nella legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951 (in seguito LCMS).

L'art. 4 LCMS istituisce il piano regolatore delle strade cantonali nel quale vengono iscritti i progetti approvati dal Gran Consiglio. Esso è depositato presso il Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Il contenuto del piano è fissato all'art. 5. L'iscrizione di un'opera nel piano regolatore cantonale avviene per decisione del Gran Consiglio (art. 6) una volta esperite le seguenti formalità:

- a) deposito del progetto durante 30 giorni presso le cancellerie comunali;
- b) trasmissione al Gran Consiglio dei ricorsi contro la pubblica utilità e il tracciato, presentati dagli enti di diritto pubblico e dai privati interessati entro il termine di esposizione, con il preavviso del Consiglio di Stato.

La LCMS richiama, per gli effetti del piano, le norme della legge edilizia e della legge di espropriazione (art. 7). Concede inoltre per l'attuazione dei progetti iscritti nel piano regolatore un termine di 15 anni, prorogabile per 5 anni, decorrente dall'iscrizione (art. 8).

Il piano regolatore delle strade cantonali è stato introdotto in occasione della revisione della legge del 13 maggio 1933 sulla costruzione e la manutenzione delle strade cantonali.

La nuova legge del 17 gennaio 1951, con la creazione dell'istituto del piano regolatore, intendeva porre le premesse per il razionale sviluppo della rete stradale del Cantone, sviluppo che costituiva una imperiosa necessità. L'attuazione di una politica delle infrastrutture è stata vista come parte integrante di un sistema di incentivi capaci di sostenere e promuovere un processo di equilibrio e di sviluppo economico. Le caratteristiche peculiari del Cantone, caratterizzato da vaste zone montane isolate rispetto alle aree economiche, imponeva il collegamento delle regioni periferiche con le zone a più ampio sviluppo demografico ed economico. Tale esigenza si è venuta ulteriormente accentuando in que-

sti ultimi anni in relazione al fenomeno crescente dell'urbanesimo e della industrializzazione. La costruzione di una strada dev'essere attuata nel quadro di una generale sistemazione del territorio, tenuto conto dello sviluppo economico e del rispetto dell'ambiente. Ora è naturale che opere di così vasta mole non possono essere eseguite in breve tempo, ed è pure comprensibile che spesso sorgano difficoltà nelle scelte del tracciato.

Attraverso lo strumento pianificatorio del piano si possono prendere i provvedimenti atti a definire il tracciato delle opere future evitando l'incertezza nello sviluppo edilizio e ad ovviare alle maggiorazioni di costo dovute a nuove costruzioni sul tracciato stradale.

Pur tuttavia si rileva che in genere un notevole periodo di tempo trascorre tra le decisioni del Consiglio di Stato di pubblicazione dei singoli piani regolatori e la presentazione al Gran Consiglio dei gravami. Sono però da considerare le naturali difficoltà che derivano dalla necessità di istruire i numerosi ricorsi concernenti i piani in esame.

D'altra parte si è potuto in un primo tempo ritenere che presto sarebbe stato possibile presentare al Gran Consiglio il progetto esecutivo per parecchie opere considerate dai piani regolatori. Ciò non è in realtà avvenuto, avendo i mezzi finanziari a disposizione imposto notevoli limitazioni ai programmi di sistemazione stradale.

Nel merito del piano regolatore per la strada cantonale del Lucomagno in territorio di Biasca, si osserva:

il progetto prevede la costruzione del nuovo tronco di allacciamento all'attuale strada del Lucomagno a partire dal previsto svincolo autostradale in territorio di Biasca fino alla zona Vallone.

Il suo tracciato si snoda per una lunghezza di ml 1.800 (km 0,400 - km 2,200) nella zona situata sulla sponda sinistra del fiume Brenno.

Le caratteristiche tecniche per la progettazione sono state così fissate: carreggiata ml 7,00 più allargamenti in curva secondo le norme VSS, banchine laterali di ml 2,00 utilizzabili in futuro sia come marciapiedi sia per ricavare la possibilità di un'ulteriore pista carreggiabile a dipendenza di sviluppi di traffico tali che la rendessero necessaria. Quindi, larghezza totale del corpo stradale, ml 11,00. Le linee di arretramento per le edificazioni private, sui due lati, sono fissate a ml 7,00 dal ciglio stradale.

L'allacciamento alla rete esistente è così previsto:

- 1) a monte in zona Vallone inserimento a T dell'attuale strada del Lucomagno nel nuovo tracciato;
- 2) a valle è previsto un quadrilatero di inserimento e svincolo per la distribuzione del traffico sulla rete interna e sull'asse Biasca-Gottardo. I calibri dei diversi rami di questo quadrilatero sono adeguati alle necessità d'incanalamento del traffico.

Le carreggiate sono fiancheggiate, secondo necessità da marciapiedi di ml 1,50.

Anche per questo complesso distributivo sono previste sui due lati del corpo stradale linee di arretramento per l'edificazione privata alla distanza di ml 7,00.

L'iter procedurale è stato conforme alle prescrizioni di legge in particolare riguardo al:

- contenuto del piano (art. 5 LCMS);
 - deposito del progetto presso la cancelleria comunale di Biasca durante 30 giorni e precisamente dal 18 marzo al 18 aprile 1970, previo avviso sul F.u. del 6 marzo 1970, all'albo comunale e ai proprietari soggetti a servitù di piano regolatore (art. 6 lett. a) LCMS).
- Con la citata pubblicazione venne dichiarato decaduto il piano regolatore delle strade cantonali nel Comune di Biasca, pubblicato sul F.u. n. 103/104 del 29 dicembre 1964 ed esposto nella cancelleria comunale di Biasca dal 12 gennaio all'11 febbraio 1965.
- Vennero di conseguenza dichiarati privi di oggetto i ricorsi inoltrati contro la pubblica utilità e contro il tracciato interessanti l'opera surriferita.

Nel termine utile della seconda pubblicazione, 18 marzo / 18 aprile 1970, il progetto di piano regolatore è stato impugnato da 22 ricorrenti:

1. Strozzi Silvio fu Filippo in Biasca
2. Albertoni Alfredo fu Cesare in Biasca
3. Rossi Bruno fu Isidoro in Biasca
4. Persegoni Pierino di Angelo in Biasca
5. Caprara Delio fu Achille in Biasca
6. Maggini Emilio fu Pio in Biasca
7. FFS II circondario di Lucerna
8. Baldissera Giacomo di Giuseppe in Altdorf
9. Rodoni Silvio fu Adriano in Biasca
10. Galbusera Bruno fu Angelo in Biasca (rapr. dall'avv. Giovanni Baggi, Biasca)
11. Monighetti Ezio e Ilide di Otto in Biasca
12. Romaneschi Guido, moglie Vincenza e figlio Ernesto in Biasca
13. Ufficio patriziale di Biasca
14. Municipio di Biasca
15. Delmuè Vito e Gianotti Neera in Biasca
16. Comunione ereditaria eredi fu Guglielmo Magginetti (rapr. da Ines Magginetti in Biasca)
17. Strozzi Ines fu Giovanni in Biasca
18. Strozzi Ercole fu Giovanni in Biasca
19. Strozzi Ercole fu Giovanni in Biasca
20. Bizzini Guido di Mario (rapr. dall'avv. Giovanni Baggi, Biasca)
21. Edilponte S.A. (rapr. dall'avv. Giovanni Baggi, Biasca)
22. Parrocchia Prepositurale Plebana in Biasca.

Per i singoli ricorsi valgono le seguenti considerazioni:

1. *Strozzi Silvio fu Filippo in Biasca*

Il ricorrente è proprietario del mappale 2049, nuovo n. 3126.

L'incidenza del progetto sulla sua proprietà è tale per cui nella fase realizzativa si dovrà prevederne l'esproprio totale.

Tuttavia il suo ricorso non pone l'accento sulla situazione particolare della sua proprietà, ma contesta la concezione generale del tracciato che a suo giudizio dovrebbe essere spostato sulla sponda destra del Brenno.

Si osserva che il tracciato deve tener conto di una soluzione tecni-

camente accettabile per il suo inserimento nell'allacciamento all'autostrada.

In sede pianificatoria è stata a suo tempo esaminata anche una possibile variante sulla sponda destra del Brenno, variante scartata per ragioni tecniche e finanziarie.

Il ricorso dev'essere respinto.

2. *Albertoni Alfredo fu Cesare in Biasca*

Il ricorrente è proprietario del mappale n. 1358, nuovo n. 2083.

Chiede:

- spostamento a fiume del tracciato, perchè esso taglia in modo incisivo la sua parcella;
- in via subordinata chiede l'espropriazione totale della parcella.

Si osserva:

ragioni di natura tecnica, esigenze viarie e costruttive escludono uno spostamento di tracciato. L'incidenza del tracciato sulla parcella è tale che s'impone l'espropriazione totale.

Il ricorso dev'essere quindi respinto in via principale; in via subordinata non è ricevibile in quanto esula dalla presente procedura; dev'essere quindi riproposto nella procedura di espropriazione prevista nella fase di realizzazione dell'opera.

3. *Rossi Bruno fu Isidoro in Biasca*

Il ricorrente è proprietario del mappale n. 1863, nuovo n. 3188.

Si oppone al tracciato della prevista strada secondaria interna che tocca la sua parcella. Chiede un sopralluogo per esame della situazione.

Si osserva:

la strada secondaria che interessa il ricorrente dev'essere realizzata per ripristinare una situazione viaria interna che viene tagliata dalla realizzazione dello svincolo tra gli assi Iragna-Lucomagno e cantonale del Gottardo. Non si può rinunciare alla sua realizzazione. D'altra parte il tronco previsto interessa solo marginalmente la proprietà del ricorrente che è di notevoli dimensioni.

Il sopralluogo non è proponibile in questa sede, ma in sede di procedura espropriativa.

Il ricorso dev'essere respinto.

4. *Persegoni Pierino di Angelo in Biasca*

Il ricorrente è proprietario del mappale 2011, nuovo n. 3538.

Chiede:

- spostamento della strada più a sud, ove esistono solo terreni agricoli;
- sopralluogo.

Si osserva:

l'asse stradale che tocca la proprietà del ricorrente fa parte della

rete interna di distribuzione del traffico dalla strada industriale agli allacciamenti agli assi del Gottardo e del Lucomagno.

Ragioni tecniche e costruttive escludono uno spostamento di tracciato a sud. Un sopralluogo non è proponibile in questa sede.

I danni derivanti alla proprietà devono essere fatti valere in sede di procedura espropriativa.

Si propone il rigetto del ricorso.

5. *Caprara Delio fu Achille in Biasca*

Il ricorrente è proprietario del mappale 1495, nuovo n. 2668.

Chiede:

— pur non opponendosi al tracciato ed alla pubblica utilità che vengano riconosciuti i danni derivanti alla stalla.

Si osserva:

lo studio del progetto esecutivo in atto prevede per la parcella del ricorrente una incidenza superiore a quanto previsto dal piano pubblicato, per cui la stalla dovrà essere espropriata e demolita. Tale modifica del piano è giustificata da ragioni tecniche e viarie imprescindibili. La richiesta per i danni, con le conseguenze derivanti dalla modifica di tracciato sarà decisa nella procedura espropriativa.

Il ricorso non è pertanto ricevibile in questa sede.

6. *Maggini Emilio fu Pio in Biasca*

Il ricorrente è proprietario del mappale 2027, nuovo n. 3158.

Chiede:

— la modifica di tracciato poichè lo stesso incide in modo irreparabile sulla sua proprietà.

Si osserva:

non è possibile una modifica del tracciato per ragioni costruttive e di viabilità. La proprietà del ricorrente dovrà essere totalmente espropriata.

Si propone il rigetto del ricorso.

7. *Direzione II circondario delle FFS*

Non viene fatta opposizione al tracciato e alla pubblica utilità per la prevista opera. Si chiede all'Autorità cantonale accordi preventivi in merito alla realizzazione dell'opera.

Si osserva che contatti normali saranno tenuti con le FFS per le questioni di reciproco interesse seguendo la prassi fin qui applicata.

La raccomandazione è accolta.

8. *Baldissera Giacomo di Giuseppe in Altdorf*

Il ricorrente è proprietario del mappale 2015, nuovo n. 3529.

Chiede:

— modifica del tracciato perchè la sua realizzazione causerebbe svariati inconvenienti alla sua proprietà.

Si osserva:

la parcella del ricorrente si trova nel punto critico del sistema viario interno creato per collegare l'esistente strada cantonale per il Gottardo, con il nuovo asse per il Lucomagno e lo svincolo autostradale. Lo studio di questo sistema è stato oggetto di numerose varianti, la soluzione risultante è quella che permette di risolvere in modo adeguato i problemi del traffico dal profilo tecnico-esecutivo e viario. Non è pensabile un'altra soluzione.

Le conseguenze, derivanti dagli inconvenienti citati dal ricorrente, saranno trattate nella procedura espropriativa. Il ricorso dev'essere respinto.

9. *Rodoni Silvio fu Adriano in Biasca*

Il ricorrente è proprietario del mappale 2013, nuovo n. 2534.

Chiede:

- in via principale l'abbandono del tracciato;
- in via subordinata l'espropriazione totale.

Si osserva:

l'abbandono del tracciato non può essere preso in considerazione per le motivazioni elencate al ricorso n. 8. L'espropriazione totale della parcella s'impone in ogni modo.

Il ricorso è respinto. Per la richiesta dell'espropriazione totale il ricorrente deve far capo alla procedura espropriativa.

10. *Galbusera Bruno fu Angelo in Biasca* (rappr. dall'avv. Giovanni Baggi, Biasca)

Il ricorrente è proprietario dei mappali 1496 e 1497, nuovi n.ri 2670 e 2671.

Chiede:

- la modifica del tracciato in modo da evitare che i due fondi vengano toccati.

Si osserva:

per le stesse ragioni elencate nelle osservazioni al ricorso n. 5 lo studio in atto del progetto esecutivo prevede una incidenza maggiore di quanto previsto nel piano pubblicato, ragione per cui i due mappali in questione dovranno essere totalmente espropriati.

Pertanto si propone il rigetto del ricorso rinviando la questione dei danni alla procedura espropriativa.

11. *Monighetti Ezio e Ilde di Otto in Biasca*

I ricorrenti sono proprietari del mappale 2016, nuovo n. 3531.

Chiedono lo spostamento a sud del tracciato, perchè troppo gravi sono le incidenze sulla loro proprietà.

Si osserva:

valgono le medesime considerazioni fatte per i ricorsi n. 8 e 9.

Le conseguenze derivanti dagli inconvenienti che saranno creati dalla nuova arteria saranno esaminate nella procedura d'espropriazione.

Il ricorso dev'essere respinto.

12. *Romaneschi Guido, moglie Vincenza e figlio Ernesto in Biasca*

I ricorrenti sono proprietari del mappale 2036, nuovo n. 3151.

Chiedono:

— in via principale lo spostamento del tracciato per evitare gli inconvenienti derivanti alla casa;

— in via subordinata che la casa sia espropriata.

Si osserva:

lo studio in atto del progetto esecutivo prevede uno spostamento del tracciato a sud in modo tale che la particella dei ricorrenti sarà interessata solo marginalmente. Pertanto il ricorso è parzialmente ammesso in via principale; di conseguenza non è necessaria l'espropriazione della casa.

13. *Ufficio patriziale di Biasca*

Il ricorrente è proprietario delle parcelle 2067 e 1353, nuovi n.ri 3114 e 2004.

Chiede:

— che la strada RT al km 0,1 del progetto venga sostituita con un'altra;

— che il previsto sottopasso agricolo sulla parcella 1353 venga spostato verso i confini delle parcelle 1358 e 1359 subordinatamente lungo le parcelle 1353 e 1351.

Si osserva:

in sede di elaborazione del progetto esecutivo si prenderà contatto con il Patriziato per una soluzione accettabile.

Il ricorso è accolto.

14. *Municipio di Biasca*

Il Municipio non si oppone alla pubblica utilità nè all'impostazione generale del progetto.

Enumera nel suo ricorso una serie di punti di dettaglio da discutere in sede di elaborazione del progetto esecutivo.

Si osserva che tutte le questioni di dettaglio elencate saranno chiarite in contraddittorio in sede di progetto esecutivo secondo la prassi normalmente seguita nei confronti dei Comuni.

15. *Delmuè Vito e Gianotti Neera in Biasca*

I ricorrenti sono proprietari delle parcelle 1377 e 1378, nuovi n.ri 2075 e 2076, nonché della stalla sita al mappale 2534, nuovo n. 2080.

Chiedono:

— in via principale lo spostamento a valle del tracciato in modo che la particella 1377 non venga tagliata nel modo previsto;

— in via subordinata la progettazione di un comodo accesso allo scorporo 1377.

Si osserva:

gli studi in atto del progetto esecutivo prevedono uno spostamento a monte del tracciato.

Le conseguenze che ne derivano sono: una minore incidenza sulle parcelle 1377 e 1378 considerate come complesso, ma l'espropriazione totale e demolizione della stalla n. 2534.

Quindi, per ragioni tecnico-costruttive, non viene accettata la proposta di spostamento del tracciato a valle, per contro viene accolta la richiesta di studio di un'accessibilità allo scorporo risultante.

Per la demolizione della stalla si dovrà far capo alla procedura di espropriazione.

Il ricorso viene evaso come ai considerandi.

16. *Comunione ereditaria eredi fu Guglielmo Magginetti*
(rappr. da Ines Magginetti in Biasca)

I ricorrenti sono proprietari della parcella 1861, nuovo n. 3186.

Chiedono:

- 1) il mantenimento della comunicazione stradone vecchio / sottopasso ferroviario;
- 2) l'accessibilità veicolare dei fondi con il nuovo tronco tra svincolo e strada cantonale.

Si osserva:

- 1) il disciplinamento interno tra il nuovo asse svincolo autostrada / Valle di Blenio con la strada del Gottardo e la strada d'accesso alla zona industriale (stradone vecchio) impone il taglio del cosiddetto stradone vecchio per ragioni di struttura viaria ed esecutive. I collegamenti con il sistema viario secondario sono sufficientemente garantiti;
- 2) sono escluse, per ragioni viarie e di sicurezza, le possibilità di accesso veicolare dei fondi confinanti con il nuovo tronco.
Sono però garantiti gli accessi sul sistema viario secondario.

Il ricorso dev'essere respinto.

17. *Strozzi Ines fu Giovanni in Biasca*

La ricorrente è proprietaria della parcella 1852, nuovo n. 3137.

Chiede:

— espropriazione dell'intera proprietà, terreno e parcella.

Si osserva:

la richiesta esula dalla presente procedura, dev'essere rinnovata nella procedura d'espropriazione.

Il ricorso viene evaso come ai considerandi.

18. *Strozzi Ercole fu Giovanni in Biasca*

Il ricorrente è proprietario della parcella 2039, nuovo n. 3147.

Chiede:

— spostamento del tronco di collegamento tra svincolo asse Valle di Blenio e strada del Gottardo.

Si osserva:

valgono le medesime considerazioni fatte per i ricorsi n. 8, 9 e 11.
Il ricorso dev'essere respinto.

19. *Strozzi Ercole fu Giovanni in Biasca e comproprietario Strozzi Silvio in Biasca* (rappresentati da Strozzi Ercole)

I ricorrenti sono proprietari della parcella 2051, nuovo n. 3123.

Chiedono:

— lo spostamento del tracciato della nuova strada del Lucomagno per evitare la demolizione della stalla di loro proprietà.

Si osserva:

la demolizione della stalla è inevitabile perchè è impossibile per ragioni tecniche e finanziarie lo spostamento di tracciato chiesto.

Il ricorso dev'essere respinto.

20. *Bizzini Guido di Mario in Biasca* (rappr. dall'avv. Giovanni Baggi, Biasca)

Il ricorrente è proprietario dei mappali 1299 e 1845, nuovi n.ri 3162 e 3191.

Chiede:

— che la strada cantonale esistente sia mantenuta così come è nella zona interessante le due particelle di sua proprietà e si dichiara disposto a ritirare il ricorso se gli sarà garantita la possibilità di mantenere la stazione di benzina.

Si osserva:

le particelle del ricorrente sono interessate in modo incisivo per la indispensabile attrezzatura dello sbocco previsto del nuovo tronco che darà accesso al Lucomagno e allo svincolo autostradale.

Per ragioni di viabilità e di sicurezza non è possibile mantenere allo stato attuale il calibro della strada del Gottardo in questo punto. Quanto richiesto in via subordinata, e cioè garanzia del mantenimento della stazione di benzina, dev'essere esaminato nella procedura di espropriazione e riproposto in quella sede.

Il ricorso viene evaso come ai considerandi.

21. *Edilponte SA in Biasca* (rappr. dall'avv. Giovanni Baggi, Biasca)

La ricorrente è proprietaria della parcella 1491, nuovo n. 2684.

Chiede:

— lo spostamento più a ovest del tracciato per il Lucomagno e più a sud del previsto cavalcavia perchè la situazione prospettata, a mente del ricorrente, crea pregiudizi per la proprietà.

Si osserva:

per le ragioni esposte ai ricorsi n. 5 e 10 lo studio in atto del progetto

esecutivo prevede un'incidenza maggiore sulla proprietà di quanto previsto nel piano pubblicato. S'impone pertanto la demolizione totale della casa preesistente citata nel ricorso.

La richiesta per i danni, con le conseguenze derivanti dalla modifica di tracciato, dovrà essere proposta in sede di procedura espropriativa. Per contro il cavalcavia è previsto spostato più a sud per cui nessuna conseguenza ne deriverà al mappale della ricorrente.

Il ricorso è evaso come ai considerandi.

22. *Parrocchia Prepositurale Plebana in Biasca*

La ricorrente è proprietaria della parcella 2056, nuovo n. 3120.

Chiede:

— di tener conto del danno derivante all'affittuario, pur non opponendosi al tracciato.

Si osserva:

il signor Elmo Strozzi, affittuario della parcella in questione, dovrà far valere le sue ragioni nella procedura espropriativa.

Il ricorso non è pertanto ricevibile in questa sede.

Si osserva inoltre che il progetto esecutivo prevede, rispetto al piano pubblicato nella procedura di PR delle strade cantonali, modifiche in conseguenza delle quali si verificano incidenze diverse su particelle già oggetto di ricorso, e incidenze sostanziali o marginali su particelle per le quali non vi sono stati ricorsi.

Elenchiamo le particelle interessate:

1. Particelle oggetto di ricorso con incidenze sostanziali nuove:

<i>ricorso</i>		<i>parcella:</i>
<i>n.</i>	<i>n. RT</i>	<i>nuovo n.</i>
5 Caprara Delio fu Achille	1495	2668
7 Direzione II circ. FFS	—	—
10 Galbusera Bruno fu Angelo	1496	2670
Galbusera Bruno fu Angelo	1497	2671
13 Ufficio patriziale	1353	2004
21 Edilponte SA	1491	2684

2. Particelle che non furono oggetto di ricorso, che avranno incidenze sostanziali:

<i>n. RT</i>	<i>nuovo n.</i>
1871	3562
2031	3157
1851	3182
1492	2688
2380	2669
1406	2347
2534	2080
1361	2081
1360	2079

3. Particelle che non furono oggetto di ricorso e che avranno incidenze solo marginali:

<i>n. RT</i>	<i>nuovo n.</i>
2018	3532
1862	3187
2037	3148
1494	2667
1434	2662
1415	2355
1412	2351
1407	2349
1398	2124
1396	2119
1383	2117
1382	2114
1379	2086

Ai proprietari delle particelle elencate è data la possibilità di pronunciarsi nell'imminente procedura di pubblicazione dei progetti esecutivi nell'ambito della costruzione della strada nazionale N 2 nella regione di Biasca, procedura che sarà svolta secondo la legge federale sulle strade nazionali e la relativa legge cantonale d'applicazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro miglior ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
A. Righetti

p. o. Il Cancelliere:
A. Crivelli

